

VII Commissione – Resoconto di giovedì 4 dicembre 2008

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 180 del 2008 contiene disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. L'articolo 1 contiene disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 stabiliscono alcuni divieti per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo, previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Osserva che il primo di tali divieti, stabilito dal comma 1, prevede che le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato tale limite, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all'assunzione di personale. È fatto, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007, che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 97 del 2004, relativa alle voci di costo da considerare ai fini del computo del 90 per cento. L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 ha previsto che, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, per l'anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall'anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato, docenti e ricercatori, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo. Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l'anno 2004, il medesimo articolo 5 ha previsto l'esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Tali previsioni sono state poi prorogate per il 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge n. 266 del 2004; per il 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 27 del 2005; per il 2007 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006 e, per il 2008, dal già citato articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 248 del 2007.

Ricorda che, per effetto della nuova disposizione, si deve, quindi, intendere superata la possibilità, prevista dal secondo periodo dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, secondo la quale le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo avesse ecceduto il limite del 90 per cento potevano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superasse, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendevano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Rispetto alle previsioni del medesimo articolo 51 citato, che si riferivano solo al divieto di assunzione, la nuova disposizione introduce, inoltre, il divieto di indire procedure concorsuali e di valutazione comparativa. Per completezza di ricostruzione, ricorda, inoltre, che la garanzia del rispetto effettivo del limite del 90 per cento del FFO costituisce uno degli obiettivi del piano programmatico previsto dall'articolo 2, comma 429, della legge finanziaria per il 2008, alla cui adozione è subordinata la disponibilità dei 550 milioni di euro aggiuntivi del FFO previsti dal precedente comma 428 per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Ricorda altresì che durante l'esame al Senato, sono intervenute due modifiche. In base alla prima, al comma 1 è stato aggiunto un periodo finale che fa salve, rispetto al divieto posto, le assunzioni relative alle procedure concorsuali per ricercatore già espletate e a quelle che si stanno espletando, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Cita, in particolare, le procedure avviate sulla base degli articoli 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007 e 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97 del 2008, ricordando, in proposito, che la prima delle due norme citate è stata abrogata dalla seconda. Aggiunge che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007 e l'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge n. 97 del 2008, hanno disposto la disapplicazione, rispettivamente per il 2007 e il 2008, del comma 648 dell'articolo 1 della legge 296 del 2006, legge finanziaria 2007, e, al fine di garantire comunque l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori nelle università, hanno previsto che le risorse di cui al comma 650 della medesima legge, limitatamente agli stanziamenti previsti, rispettivamente, per il 2007 e per il 2008, siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori secondo le norme vigenti. I due interventi sono stati determinati dalla volontà di evitare che, a seguito del mancato intervento del decreto ministeriale previsto dal comma 647 della medesima legge finanziaria - con il quale doveva essere definito il numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008, e con il quale, altresì, in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori, si dovevano definire nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore - si disperdessero gli stanziamenti disposti.

Precisa quindi che in base alla seconda modifica, che aggiunge il comma 1-bis, ricorda che si proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 la norma in base alla quale, ai fini del calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 prevede che le medesime università considerate nel comma 1 siano escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009 previsti dall'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria per il 2007, per l'attuazione del piano straordinario di assunzione di ricercatori. Ricorda, in proposito, che il comma 650 prevede, per la realizzazione del piano, uno stanziamento triennale, pari a 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009. Sottolinea, al riguardo, che a seguito della modifica al comma 1 approvata dal Senato, potrebbe porsi un problema di coordinamento sostanziale, almeno con riferimento al 2008, con il comma 2, che non ha subito modifiche. Infatti, il comma 1 autorizza comunque le assunzioni conseguenti a procedure concorsuali concluse o in corso, mentre il successivo comma 2 nega l'accesso al finanziamento statale nelle ipotesi in cui sia stato superato il limite di spesa per il personale. Il comma 3 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di *turn-over*. In particolare, mediante novella al primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, si prevede che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011, le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un

contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente. Si eleva, così, dal 20 al 50 per cento il limite al *turn-over* previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008. Inoltre, a seguito della novella, il parametro al quale fare riferimento, per le assunzioni di personale nelle università, è rappresentato unicamente dalla spesa, e non anche dal numero delle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 3, inoltre, nella sua formulazione originaria prevedeva che ciascuna università destinasse tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. A seguito della modifica introdotta dal Senato, è stato più opportunamente precisato, per quanto riguarda i ricercatori, che, oltre a quelli a tempo indeterminato, si considerano quelli con i quali le università abbiano stipulato contratti di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005. Infine, il comma 3 fa salve le assunzioni di ricercatori previste in attuazione del piano straordinario di assunzione di cui al sopra citato articolo 1, comma 648, della legge finanziaria per il 2007, nei limiti delle risorse residue previste dal comma 650. Evidenzia quindi che in conseguenza, delle novità recate in tema di *turn over*, l'ultimo periodo del comma 3 prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) sia integrato nei termini seguenti: 2009: 24 milioni di euro; 2010: 71 milioni di euro; 2011: 118 milioni di euro, dal 2012: 141 milioni di euro. Rileva che vengono, così, modificate in senso opposto le previsioni dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, che in relazione al limite posto al *turn over*, aveva stabilito che il FFO fosse ridotto di 63,5 milioni di euro per il 2009, di 190 milioni di euro per il 2010, di 316 milioni di euro per il 2011, di 417 milioni di euro per il 2012 e di 455 milioni di euro dal 2013. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 introducono una disciplina transitoria, volta a modificare i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore universitario. Il comma 4 riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici per il reclutamento di professori universitari di prima e seconda fascia, relativamente alle procedure di valutazione comparativa della prima e della seconda sessione 2008. La disposizione in commento introduce significative novità rispetto alla disciplina applicabile, sostituendo alle commissioni locali elette su base nazionale, previste dalla legge n. 210 del 1998, commissioni sorteggiate da una lista eletta su base nazionale, per un numero triplo dei membri richiesti.

Ricorda inoltre che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di professore ordinario e di professore associato sono costituite mediante designazione di un componente da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nei termini seguenti: per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario; per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche se appartenenti ad altre facoltà o università, devono afferire al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio universitario nazionale. I membri elettivi della Commissione sono così individuati: quattro professori ordinari, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario; due professori ordinari e due professori associati, per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato. L'elettorato passivo spetta ai professori ordinari e associati, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa (c.d. membri esterni). L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ordinari e associati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Ogni elettore può

esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori che hanno ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia. A parità di voti, prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di anzianità di ruolo, prevale il più anziano di età.

Osserva che, rispetto al quadro normativo descritto, la nuova composizione delle commissioni di concorso prevede: un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, su questo punto non si registrano novità; quattro professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato attivo è attribuito ai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. L'elettorato passivo per la lista, come si evince, spetta ai soli professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare del bando. Dunque, in base alla formulazione della norma, il sorteggio viene effettuato su una lista di commissari eletti in numero triplo rispetto al numero dei commissari esterni complessivamente necessari nella sessione per lo svolgimento dei concorsi relativi a ciascun settore scientifico disciplinare. Ricorda inoltre che, accanto alla novità indicata, vi è quella relativa all'elettorato attivo e passivo, che viene riservato ai soli professori ordinari e a quelli straordinari per l'elettorato attivo per i concorsi dei posti relativi a entrambe le fasce di professore. La novità riguarda, in particolare, i concorsi per posti di professore associato. In base alla nuova disciplina, infatti, tutti i commissari esterni sono rappresentati da professori ordinari, mentre la legge n. 210 del 1998 prevede due professori ordinari e due associati. Il comma 4 specifica due ulteriori ipotesi verificabili.

Precisa, in primo luogo, che qualora il settore scientifico-disciplinare sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione da appartenenti a settori affini. Al riguardo, osserva che sarebbe opportuno chiarire se con l'espressione «membri» appartenenti a settori affini si intenda sempre fare riferimento alla sola categoria dei professori ordinari. In secondo luogo, come introdotto nel corso dell'esame in Senato, ove il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, come integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, risulti comunque inferiore al numero necessario, si procede direttamente al sorteggio. In entrambe le due ipotesi descritte, si prevede che il sorteggio sia effettuato in modo da garantire, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Infine, si prevede che, ove possibile, ciascun commissario partecipi, per ogni fascia e per ogni settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione. Il comma 5 riguarda i nuovi meccanismi di composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari, che si applicano in attesa del riordino delle relative procedure e, comunque, fino al 31 dicembre 2009. Nel testo originario si faceva riferimento sia alle commissioni per la valutazione comparativa di cui all'articolo 2 della legge n. 210 del 1998, sia all'articolo 1 comma 14, della legge n. 230 del 2005 riferita, come sopra si è visto, alla stipula di rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato. Ricorda che, nel corso dell'esame al Senato, il secondo riferimento è stato eliminato. Come già per i professori universitari, l'ultimo intervento normativo relativo al meccanismo di reclutamento dei ricercatori è stato recato dalla legge n. 230 del 2005, che ha previsto che per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge n. 210 del 1998. Si prevede, dunque, che le commissioni per il reclutamento di ricercatori siano composte da: un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando; due professori ordinari non appartenenti alla facoltà che ha richiesto il bando, sorteggiati in una lista di commissari eletti fra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del medesimo bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.

Ricorda ancora che l'elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore

disciplinare oggetto del bando. È, infine, previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 4. Il meccanismo individuato è sostanzialmente analogo a quello previsto per i concorsi per posti di professore. Nel caso di specie, rispetto alla situazione normativa vigente, le modifiche principali riguardano: l'introduzione del meccanismo del sorteggio per la scelta dei due membri esterni della commissione, sulla base di una lista di eletti; il fatto che i membri esterni sono necessariamente professori ordinari, attualmente è previsto un professore ordinario o un professore associato; l'attribuzione dell'elettorato attivo per la scelta dei membri esterni ai soli professori ordinari e straordinari, mentre la disciplina vigente lo attribuisce ai professori e ai ricercatori confermati. Ricorda, infatti, che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000, le commissioni giudicatrici per il reclutamento di ricercatori sono costituite mediante designazione di un professore di ruolo, ordinario o associato, da parte della facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Il componente designato viene scelto prima dello svolgimento delle elezioni, con deliberazione del consiglio di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati e i ricercatori. I membri elettivi della Commissione sono costituiti da un professore ordinario, se la facoltà ha designato un professore associato, o da un professore associato, se la facoltà ha designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. L'elettorato attivo è attribuito, per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori e ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore. Rileva che gli ulteriori aspetti sono identici a quelli già visti per i professori universitari. Il comma 6, riferendosi a quanto disposto dai commi 4 e 5, prevede che le modalità di svolgimento delle elezioni, comprese le elezioni suppletive ove necessarie, e le modalità del sorteggio sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il testo originario della disposizione prevedeva che all'adozione di tale decreto si procedesse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: in considerazione dei 60 giorni a disposizione del Parlamento per la conversione, il Senato ha posticipato il termine massimo al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. È comunque previsto che si applichino, in quanto compatibili con il decreto, le disposizioni del regolamento di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2000. Segnala, inoltre, che, in base alle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, il corretto riferimento è al «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117».

Aggiunge che nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, è stato introdotto il comma 6-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia nominata una commissione a livello nazionale, composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno, chiamata a: sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio; provvedere, nella prima adunanza, a certificare i meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi. Quanto al sorteggio, si stabilisce fin d'ora che le relative operazioni siano pubbliche. La partecipazione alle attività della commissione non comporta compensi di alcun tipo, né rimborsi spese. È anche ulteriormente specificato che dall'attuazione di tale previsione non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il comma 7 introduce ulteriori novità relative alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori, concernenti i parametri per la valutazione dei candidati. Tale disposizione si applica solo alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. In particolare, si prevede che la valutazione sia effettuata sulla base dei titoli - illustrati e discussi dinanzi alla commissione, come specificato con modifica introdotta al Senato- e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di natura non regolamentare, da adottare - secondo la modifica apportata dal Senato - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentito il CUN, saranno definiti i parametri da utilizzare, riconosciuti anche in ambito internazionale. In proposito, ricorda che, ai sensi della legge n. 210 del 1998 e dal relativo

regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, e in un colloquio.

Quanto alla valutazione dei titoli, sottolinea che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 230 del 2005, ha previsto che nelle procedure di valutazione comparativa sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, di borsisti *post* dottorato ai sensi della legge n. 398 del 1989, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14. Pertanto, rispetto alla situazione normativa vigente: il reclutamento non comporterà più lo svolgimento di due prove scritte e di un colloquio; l'individuazione dei titoli valutabili appare rimessa alla piena discrezionalità della commissione. Il comma 8 prevede effetti retroattivi, disponendo che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori indette prima della data di entrata in vigore del decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Inoltre, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, gli atti, le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni, sia per i posti da professore che da ricercatore, non conformi alle disposizioni del decreto, sono privi di effetto.

Sottolinea ancora che il Senato ha, quindi, introdotto i commi 8-*bis* e 8-*ter*. Il comma 8-*bis* dispone in materia di elettorato attivo e passivo dei professori universitari, prevedendo che i professori universitari che non usufruiscono del periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, conservano entrambi gli elettorati ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, comunque non oltre il 1° novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età. Ricorda che l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede che i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici possono permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. L'Amministrazione ha facoltà di accogliere la richiesta, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali. Per completezza, aggiunge che l'articolo 2, comma 434, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010. A tale proposito, ricorda, inoltre, che per i professori ordinari e associati che saranno nominati sulla base delle nuove procedure di reclutamento di cui alla legge 4 novembre 2005, n. 230, il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il 70° anno di età, specificando che nel termine è compreso il biennio di cui al citato articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, mentre è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età, ai sensi dell'articolo 1, comma 17. Il comma 8-*ter* prevede invece la possibilità di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa dei professori e dei ricercatori universitari per le quali il termine medesimo sia scaduto o sia ancora aperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le università possono, infatti, fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 gennaio 2009, ferme restando tutte le prescrizioni del bando, incluse quelle relative ai termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni che i candidati possono allegare. Precisa quindi che il comma 9 novella l'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, escludendo gli enti di ricerca dall'obbligo di ridurre la spesa per il personale non dirigenziale di almeno il 10 per cento.

Ricorda inoltre che l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, sostituisce l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, che disciplina la chiamata diretta nelle università. In base al nuovo testo, si prevede che le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta: di studiosi impegnati all'estero da almeno un triennio in attività di ricerca o

insegnamento universitario, che ricoprano una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere; di studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», un periodo di almeno 3 anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. Sembrerebbe opportuna peraltro una riflessione sull'uso del termine «equipollente», generalmente riferito ai titoli di studio e finora non presente nell'ordinamento con riferimento a posizioni accademiche. Questo, in considerazione del fatto che il riconoscimento dell'equipollenza o deve essere stabilito dalla legge - come nel caso dell'articolo 35, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 - o deve derivare da una procedura che, come per i titoli di studio, porti all'adozione di un atto finale e formale. Rileva che rispetto all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, le modifiche sono così sintetizzabili: la possibilità di chiamata diretta per i professori ordinari e associati non soggiace più al limite del 10 per cento dei posti; la stessa possibilità viene estesa ai ricercatori; conseguentemente, si introduce il riferimento all'attività di ricerca; si precisa che deve trattarsi di esperienza maturata per almeno un triennio in istituzioni universitarie estere, ovvero, sulla base di chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nell'ambito del «Programma di rientro dei cervelli», nelle università italiane; non è più richiesta l'attestazione della sussistenza di adeguate risorse nel bilancio dell'università che intenda procedere alla chiamata diretta. Ai fini indicati, le università devono formulare specifiche proposte al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN). Evidenzia quindi che per il tipo di chiamata indicata la procedura rimane invariata rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 230 del 2005. La procedura si differenzia, invece, per la chiamata diretta di studiosi di chiara fama ai fini della copertura di posti di professore ordinario, che deve sempre avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Infatti, in tale ipotesi il nulla osta del Ministro è preceduto dal parere di una commissione nominata dal CUN, composta da tre professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare per il quale è proposta la chiamata. A tal proposito, ritiene che potrebbe rendersi opportuno specificare in che modo il CUN debba procedere a tale nomina. La nomina dello studioso di chiara fama è disposta con decreto del rettore, con il quale è determinata la classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito. Anche per tale aspetto, dunque, interviene una modifica rispetto all'originaria formulazione della legge n. 230 del 2005, che prevede l'attribuzione del livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.

Da ultimo, specifica che dalle disposizioni del comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Ricorda che l'articolo 2 reca misure per la qualità del sistema universitario, prevedendo che, a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge finanziaria 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche. In base alla prima modifica apportata dal Senato, peraltro, il fattore di valutazione riferito alla sedi didattiche non si considera in sede di prima applicazione. Sottolinea che l'articolo 2, comma 428, della legge n. 244 del 2007 prevede che ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative inerenti il sistema universitario, è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Tale somma è destinata ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e di investimento, individuate autonomamente dagli atenei. Ricorda, peraltro, che il successivo comma 429 subordina l'assegnazione delle risorse indicate all'adozione entro gennaio 2008 di un

piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e volto, fra l'altro, a: elevare la qualità del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei; rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica; accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti. Al riguardo si ribadisce la necessità di adozione di disposizioni che, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa per il personale, rendano effettivo il vincolo delle assunzioni. Sottolinea inoltre che il piano programmatico è stato adottato con decreto interministeriale 30 aprile 2008 limitatamente al riparto del fondo straordinario per l'esercizio finanziario 2008. Ricorda che attualmente per il riparto annuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è previsto un modello teorico predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04). In sintesi, il modello tiene conto dei seguenti elementi: 30 per cento: domanda da soddisfare (numero di iscritti); 30 per cento: risultati di processi formativi (CFU acquisiti dagli studenti); 30 per cento: risultati della ricerca scientifica; il «potenziale di ricerca» è calcolato in base al numero di docenti, ricercatori, borsisti, assegnisti, eccetera, opportunamente pesati secondo la categoria di appartenenza e ulteriormente ponderati per indicatori di partecipazione e di successo nella richiesta di fondi PRIN nel triennio precedente, cui si aggiunge il numero di ricercatori «virtuali» calcolato in base ai fondi esterni ottenuti dall'ateneo per attività di ricerca; 10 per cento: incentivi speciali. Occorre, tuttavia, aggiungere che, a causa della situazione di crescente squilibrio finanziario delle università, negli ultimi anni il FFO è stato allocato, nonostante il modello CNVSU, quasi esclusivamente sulla base delle quote storiche di spesa.

Sottolinea che le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, in sede di prima applicazione, e in base alla seconda modifica apportata dal Senato, entro il 31 marzo 2009 - il termine originario era il 31 dicembre 2008 -, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU). Evidenzia che l'articolo 3 contiene disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli. Più in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono misure di agevolazione economica finalizzate a garantire il diritto allo studio universitario agli studenti capaci e meritevoli. In particolare, il comma 1 prevede, per il 2009, una integrazione del fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie, di cui alla legge n. 338 del 2000, per un importo pari a 65 milioni di euro. Il fondo per il concorso dello Stato per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari ha, nel disegno di legge di bilancio 2009, di cui all'atto parlamentare S. 1210, tab. 7, una dotazione pari a 44,6 milioni di euro, con una riduzione di 12,5 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2008. Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 109,6 milioni di euro. Ricorda che la legge n. 338 del 2000 ha previsto il cofinanziamento dello Stato per gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, ovvero per interventi di nuova costruzione da adibire alla stessa finalità da parte di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio, università statali o legalmente riconosciute, collegi universitari legalmente riconosciuti, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fine di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il comma 2 dell'articolo indicato prevede, sempre per l'esercizio finanziario 2009, un incremento del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16 della legge n. 390 del 1991, per un importo di 135 milioni di euro, per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli. Precisa quindi che il Fondo di intervento integrativo da ripartire fra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e la concessione delle borse di studio ha, nel disegno di legge di bilancio 2009, una dotazione pari a 111,9 milioni di euro, con una diminuzione di 40,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio

2008. Per effetto della disposizione recata dal comma in commento, quindi, l'ammontare del fondo per il 2009 sarebbe pari a 246,9 milioni di euro.

Evidenzia ancora che l'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 390 del 1991 ha previsto la concessione di prestiti d'onore da parte degli istituti di credito agli studenti capaci e meritevoli con problemi economici, disciplinando le modalità di attivazione dell'istituto nei commi successivi. Conseguentemente, il comma 4 ha previsto che, ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni a questi interventi, fosse istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore». Successivamente, la legge n. 147 del 1992 ha stabilito che gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 fossero attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi, quantificando l'onere per gli anni 1993 e 1994 e demandando alla legge finanziaria la determinazione per gli anni successivi. Ricorda che il comma 3 prevede la copertura finanziaria per gli incrementi di cui ai commi 1 e 2. A questi si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013 che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del programma di competenza dello stesso Ministero. Durante l'esame del disegno di legge in commento presso il Senato, ricorda che è stato introdotto il comma 3-bis che riguarda la durata del mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), per la quale si propongono 3 anni, anziché i 2 previsti attualmente dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 105 del 2003. Sottolinea, in relazione al comma 3-bis, sarebbe opportuno chiarire la decorrenza degli effetti della disposizione. L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascuno l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. Per quanto non adeguatamente formulato - poiché l'espressione «a decorrere dall'anno 2009» - fa pensare all'intervento periodico di un decreto -, si comprende che a tale adempimento si deve dar corso nel 2009. Rileva che la costituzione dell'Anagrafe non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'aggiornamento dell'Anagrafe si procede con periodicità annuale. Segnala quindi che, nell'ambito della propria autonomia, alcune università hanno già provveduto all'istituzione di anagrafi dei docenti e dei ricercatori.

Aggiunge che l'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni volte a legare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati ad una valutazione dell'attività svolta dagli stessi da parte dell'autorità accademica. In particolare, il comma 1 prevede che gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011, siano disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche. L'entità dello scatto biennale viene diminuita della metà nel caso in cui nel biennio precedente alla valutazione non siano state effettuate pubblicazioni scientifiche, ai sensi del comma 3. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, in base al disposto del comma 2. Ricorda il comma 4, infine, che prevede la impossibilità a partecipare alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente, di professori di I e II fascia e di ricercatori, per i professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al precedente comma 2. Rileva che l'articolo 3-quater, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, introduce l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università.

Si prevede, infatti, che annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenta al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una

relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico, nonché ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Si stabilisce, altresì, che la mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del FFO, previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (si veda ante, articolo 1).

Sottolinea quindi che l'articolo 3-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sugli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In particolare, la disposizione prevede che con decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, siano determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico disciplinari entro i quali le Istituzioni, nella loro autonomia, individueranno gli insegnamenti da attivare. Al riguardo, ricorda che si rende preliminarmente opportuno, al riguardo, fornire una breve sintesi della normativa. La legge n. 508 del 1999 ha riordinato il settore delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, attribuendo a queste istituzioni una autonomia paragonabile a quella delle università. In particolare, esse costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, nei confronti del quale il Ministro esercita poteri di programmazione, indirizzo e controllo. Precisa che le AFAM rilasciano diplomi accademici di primo e di secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. L'articolo 2, comma 7, della legge ha affidato a regolamenti di delegificazione, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale - di cui all'articolo 3 - e le competenti commissioni parlamentari, la disciplina, fra gli altri, di procedure, tempi e modalità per lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore, lettera g) e i criteri generali per gli ordinamenti didattici, lettera h). Fra i criteri direttivi cui attenersi nella emanazione dei regolamenti vi sono la valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e la programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione in questione rispetto alla formazione tecnica superiore e a quella universitaria, di cui al comma 8. In attuazione di tali disposizioni sono intervenuti prima il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e poi il già citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Quest'ultimo - precisato che per obiettivi formativi si intende l'insieme delle conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato - ha declinato, all'articolo 3, gli obiettivi formativi dei corsi finalizzati al conseguimento di ciascuno dei titoli di studio sopra indicati. All'articolo 5 ha, quindi, disciplinato l'ordinamento didattico generale. In particolare, per quanto riguarda i corsi di primo livello, ha stabilito che in prima applicazione gli stessi siano istituiti nelle scuole individuate nella tabella A allegata. Per quanto concerne i corsi di secondo livello, ha stabilito che, fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge n. 508 del 1999, essi siano attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica, tra l'altro, gli obiettivi formativi, sentito il CNAM. La norma precisa che i corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico. Aggiunge che l'articolo 9 del regolamento ha, quindi, affidato ad un decreto del Ministro, sentito il CNAM, l'individuazione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi. In attuazione di tali disposizioni, sono intervenuti i decreti ministeriali n. 141 del 2006, 142 del 2006, 143 del 2006, 146 del 2006 che hanno proceduto alla Definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, delle declaratorie e dei campi paradigmatici, rispettivamente, delle Accademie di Belle Arti, dei

Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e dell' Accademia Nazionale di Arte Drammatica. Successivamente, sono intervenuti invece i decreti ministeriali 22 gennaio 2008, n. 482 e n. 483, che hanno definito, rispettivamente, i nuovi ordinamenti didattici dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, e il Decreto ministeriale 29 luglio 2008 prot. n. 23/2008, che ha definito i nuovi ordinamenti didattici dell'Accademia nazionale di Danza. Tutti i decreti citati sono stati adottati previo parere del CNAM, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Rispetto alla situazione normativa descritta, rileva che appare quindi necessario chiarire se si intenda modificare la procedura prevista, escludendo il CNAM, ovvero modificare l'oggetto dei decreti di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005. Più in generale, occorrerebbe valutare l'opportunità di intervenire con atto normativo primario su una materia già delegificata.

Sottolinea ancora che l'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 3, del decreto, relativo al *turn-over* per le università statali, nelle seguenti misure: per il 2009: 24 milioni di euro; per il 2010: 71 milioni di euro; a decorrere dal 2011: 141 milioni di euro. La relazione tecnica al decreto evidenzia che la norma prevede un ammontare per l'anno 2011 elevato fino all'importo di 141 milioni di euro - invece dei 118 milioni indicati nell'articolo 1, comma 3-, per tener conto dell'andamento crescente dell'onere, con un massimo a regime commisurato al predetto ammontare di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al riguardo, ricorda che già il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato la discrasia esistente tra l'onere relativo all'anno 2011, pari a 118 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e la relativa copertura pari a 141 milioni, di cui all'articolo in esame. Per la copertura di tali oneri, è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato al decreto. Sono escluse dalle riduzioni le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e quelle connesse all'istruzione e all'università. Le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 riguardano: stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; spese per interessi; poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; fondo ordinario delle università; risorse destinate alla ricerca; risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali. Segnala che, mentre il testo dell'articolo 4 evidenzia che sono escluse dalle riduzioni le spese connesse all'istruzione e all'università, nell'elenco 1 allegato al decreto, sulla missione 22 «Istruzione scolastica» del Ministero dell'economia e delle finanze è apportata una riduzione di 106.000 euro per il 2009, 319 mila euro per il 2010, 632 mila euro per il 2011. Ricorda, infine, che nel disegno di legge di bilancio per il 2009, AS 1210, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, nell'ambito della Missione «Istruzione scolastica» e del programma «Sostegno all'istruzione», sono allocati 119,7 milioni di euro, Macroaggregato 16.1.3, Oneri di parte corrente - cap. 3044 Somme da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza di scuola dell'obbligo. L'articolo 5 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto.

Esprime, in conclusione soddisfazione generale per tutti gli interventi del provvedimento, che rispondono alle esigenze reali del mondo universitario, pur riservandosi di intervenire ulteriormente nel corso dell'esame del provvedimento ad evidenziare eventuali aspetti da approfondire.

Manuela GHIZZONI (PD), nel ringraziare il relatore per la ottima relazione svolta e per il fatto di aver evidenziato le criticità, ad esempio, per quel che riguarda la valutazione dei titoli, il reclutamento dei ricercatori universitari, le risorse per le residenze universitarie e l'intervento su alcune materie delegificate con norme primarie, auspica che il testo del provvedimento non sia blindato e che possa essere modificato al fine di renderlo più efficace e rispondente ai reali bisogni del mondo universitario.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti dei gruppi ha previsto l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 15 dicembre 2008. Sulla

base di tale determinazione l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ha previsto il seguito dell'esame del provvedimento a partire da martedì 9 dicembre, prevedendo la fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle 18.30 dello stesso giorno, in modo da concluderne l'esame mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2008.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno spostare il termine di presentazione degli emendamenti a mercoledì alle 18.30.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che le determinazioni assunte in Ufficio di presidenza hanno tenuto conto del fatto che occorre dare alle Commissioni parlamentari - competenti a pronunciarsi per i profili di competenza - il tempo necessario per potersi esprimere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

VII Commissione - martedì 9 dicembre 2008

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 4 dicembre 2008.

Eugenio MAZZARELLA (PD), ringraziando il relatore per lo sforzo fatto nel tentare di evidenziare gli aspetti positivi e quelli negativi del provvedimento, rileva che il decreto-legge è solo un «provvedimento tampone», che non ha effetti importanti e significativi sul sistema universitario italiano. Segnala che il problema sistema universitario italiano è di essere sottofinanziato rispetto a quello degli altri Stati europei. Ricorda inoltre che il decreto non innova nulla, alla luce, anche dei tagli di spesa notevoli, non reintegrati in realtà in termini significativi, neanche dal provvedimento in esame. Aggiunge che l'attribuzione in termini premiali del fondo ordinario per le Università non è rilevante, in quanto investe una quota di risorse molto esigua. Il decreto mette ancora una volta al centro la questione dei concorsi, che però non è una questione essenziale; anche se effettuare le selezioni secondo criteri di qualità è importante. Evidenzia altresì che le modalità per lo svolgimento dei concorsi avrebbero dovuto essere prefigurate diversamente, ad esempio attraverso lo svolgimento delle procedure a livello nazionale, dando inoltre maggiore rilievo all'attività di un organismo di valutazione terzo. Sottolinea quindi che le norme che consentono di riaprire i termini dei bandi di concorso confermano l'esistenza di un'impostazione antica, che non giova al Paese. Sottolinea che la documentazione della Conferenza dei Presidi consegnata al Senato nel corso dell'esame del provvedimento conferma che l'impostazione seguita è sbagliata. Rileva, in particolare, che il metodo del sorteggio è penalizzante per i concorsi: occorre infatti responsabilizzare maggiormente il singolo ateneo attraverso la definizione di parametri nazionali, ma affiancando a ciò un'attività di valutazione più rigorosa da parte di un'autorità centrale. Segnala, inoltre, che il decreto non rileva quale è la direzione culturale che si vuole seguire nelle politiche dell'università non consentirà di effettuare un adeguato ricambio generazionale per quel che riguarda i posti di professore e di ricercatore. Rileva, quindi, che i corsi di laurea non sono così numerosi rispetto al resto d'Europa, come dimostra la documentazione della Conferenza dei Presidi, ricordando, inoltre, che l'assunzione, recentemente avvenuta, di ricercatori è servita a regolarizzare solo una parte molto esigua dei precari dell'Università. Segnala infine che il *turnover* è ingiustificabile, alla luce delle statistiche attualmente esistenti e degli avvicendamenti che comunque si registrano nell'ambito degli atenei.

Gabriella GIAMMANCO (PdL) segnala innanzitutto che il confronto sul provvedimento in esame che si è avuto nelle scorse settimane al Senato, in Commissione Cultura, ha rappresentato un significativo esempio di dialogo tra maggioranza e opposizione, un serio tentativo di cambiamento; una buona notizia per studenti e docenti, che considerano la formazione accademica e la ricerca scientifica una missione determinante per il futuro del paese. È consapevole del fatto che i giovani e le loro famiglie osservano a distanza il lavoro della Commissione, lo giudicano, lo apprezzano o lo criticano e che ad essi occorre rispondere dell'impegno e della reale volontà di riformare il magma indifferenziato del sistema universitario, in cui qualità e mediocrità, produttività e inefficienza, merito e demerito convivono, disponendo delle stesse risorse a danno dei migliori. Ricorda per esempio il rispetto che merita l'enorme patrimonio di aspettative nei confronti della classe politica che deve spingere la Commissione a fare del proprio meglio e ad apprezzare, in attesa di una riforma complessiva dell'università italiana, le importanti novità introdotte dal decreto 180 per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca. Sottolinea quindi che si tratta di decisioni forti, necessarie e non più rinviabili, che mirano a

contenere gli sprechi e le disfunzioni ampiamente diffuse nel sistema della formazione universitaria; scelte di buon senso, che coniugano l'autonomia universitaria al concetto di responsabilità e al riconoscimento del merito e che sottopongono gli investimenti in formazione e ricerca a un sistema di valutazione dei risultati di atenei e docenti. Ricorda quindi che sin dall'inizio del suo primo mandato parlamentare, ha sempre sostenuto che gli argomenti in gioco, quando si parla di Scuola e di Università, sono troppo delicati per essere lasciati alla classica e spesso sterile contrapposizione destra-sinistra, maggioranza-opposizione, rilevando che non c'è cosa peggiore della politica del rifiuto, quando si ritiene che l'azione di governo, pur con la necessità di ulteriori aggiustamenti di rotta, stia comunque andando nella direzione giusta. Esprime quindi la convinzione che se, in Commissione e in Assemblea, si riusciranno a mettere da parte le prese di posizione ideologiche *tout court*, sarà possibile incidere davvero sul processo riformatore del Paese. Ricorda altresì che la spinta riformatrice è necessaria per ridare centralità al ruolo dei giovani e per superare i vizi di una società ancora troppo ingessata, *gerontocratica* e refrattaria a riconoscere il merito. Esprime quindi apprezzamento per l'atteggiamento di chi, nel corso del dibattito al Senato, - senza abbandonarsi allo spirito partigiano - ha cercato di confrontarsi con il testo del Governo. Crede che sia oggettivamente difficile non apprezzare le iniziative del decreto legge in esame che vogliono segnare una svolta all'insegna del rigore, per dare giustizia alle migliaia di validissimi studiosi che insegnano e fanno ricerca negli atenei italiani, e per liberare le energie di tanti giovani talenti. Rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Mazzarella, sottolinea che il testo del Governo va nel senso auspicato da osservatori internazionali, analisi Ocse, economisti e operatori del settore. e che non vi è dubbio sul fatto che il confronto avviato dal ministro Gelmini con autorevoli esponenti del mondo accademico italiano e internazionale sia stato proficuo. Ricorda che la mini riforma dei concorsi non pretende di essere una riforma complessiva della materia e che forse si sarebbe potuto fare di più, ma ritiene che nell'immediatezza non era possibile trovare soluzioni migliori a quelle fissate nel decreto in discussione. Aggiunge che la cooptazione è in qualche maniera ineliminabile in un ambiente universitario dove tutti si conoscono: qualunque riforma del sistema dei concorsi non può essere in grado di evitare comportamenti opportunistici da parte di chi vuole fare accedere alla carriera universitaria amici e parenti. È convinta invece che i concorsi istruiti con la modalità dell'elezione e poi del sorteggio renderanno sicuramente più complicate le pratiche clientelari e familiari. Sottolinea d'altra parte, che è stata una scelta ragionevole quella del Governo di limitare al massimo, con le misure di emergenza adottate dal decreto, il disagio e i ritardi per migliaia di studiosi che, del tutto legittimamente, attendono da tempo di partecipare a concorsi bloccati da anni. e che soluzioni più drastiche avrebbero dovuto confrontarsi con migliaia di ricorsi ai TAR, con tutto quello che abitualmente ne consegue. In conclusione, chiede all'opposizione senso di responsabilità, in quanto ci si trova di fronte ad anni importanti per il futuro del Paese. Rileva che, dopo queste prime misure urgenti non bisogna perdere tempo per lavorare a più grandi riforme strutturali e che le linee guida del ministro Gelmini offrono spunti di discussione e un quadro d'insieme entro cui collocare i prossimi passi. Ricorda che, come giustamente segnalato dal ministro, i cardini di una riforma dell'università dovranno essere innovativi meccanismi di *governance*. In questo senso, emerge una sempre maggiore centralità della valutazione che gli atenei, più responsabilizzati e soggetti a valutazioni stringenti, non avranno bisogno di molte regole perché saranno consapevoli che scelte sbagliate eventualmente adottate, avranno conseguenze negative immediate e tangibili.

Manuela GHIZZONI (PD), riservandosi di svolgere nel prosieguo dell'esame un intervento più approfondito, rileva che occorrerebbe che il Governo fornisse chiarimenti in ordine a tre questioni fondamentali. Innanzitutto, quale interpretazione occorre dare ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, che sono in contraddizione tra di loro; inoltre, occorrerebbe definire meglio le norme che riguardano il «sorteggio» dei componenti delle commissioni di concorso, in quanto tali norme sono troppo ambigue, prestandosi pertanto ad interpretazioni diverse; infine, che per quel che riguarda i titoli valutabili nell'ambito delle procedure per l'assunzione dei ricercatori, esiste una discrezionalità troppo ampia attribuita alla Commissione, rispetto ai titoli da valutare poiché il decreto di cui al

comma 7 dell'articolo 1 in esame fa riferimento solo ai parametri e non ai titoli che obbligatoriamente occorre considerare.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, ringrazia il collega Mazzarella per gli spunti di riflessione interessanti che ha voluto fornire. Ricorda che il decreto in esame non rappresenta una riforma dell'Università, ma è solo l'inizio di un percorso più articolato. Sottolinea però che il sistema universitario non va bene, perché all'allargamento dell'autonomia non è corrisposta un corrispondente aumento delle responsabilità. Evidenzia, quindi, che il decreto interviene in modo efficace sui concorsi, sulla ripartizione delle risorse alle Università e sull'edilizia scolastica, prevedendo altresì norme importanti per il diritto allo studio.

Valentina APREA, *presidente*, prendendo atto che il relatore non intende intervenire in sede di replica, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VII Commissione – Resoconto di mercoledì 10 dicembre 2008

DL 180/08: Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.

C. 1966 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, il 9 dicembre 2008.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri sul testo del decreto legge approvato dal Senato, della IV Commissione che ha espresso parere favorevole con osservazione, dell'VIII Commissione, che ha espresso un parere favorevole, e della IX Commissione che ha espresso nulla osta.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Comunica che ai sensi dell'articolo 96-bis comma 7 risultano inammissibili, in quanto non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge, come ribadito anche da una lettera inviata dal Presidente della Camera ai presidenti di Commissione il 18 giugno 2008, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: l'emendamento Mazzarella 1.47, il quale riguarda norme sul trasferimento a titolo di contributo alle fondazioni universitarie; l'emendamento Mazzarella 1.46, il quale riguarda la facoltà di trasformazione in fondazioni delle università; l'emendamento Mazzarella 1.45, sulla facoltà di trasformazione in fondazioni delle università; l'emendamento Ghizzoni 1.48, in materia di risorse da destinare al fondo di finanziamento ordinario delle università; l'emendamento Rossa 1.51, il quale prevede norme in materia di risoluzione da parte delle pubbliche amministrazioni del rapporto di lavoro; l'articolo aggiuntivo Brugger 1.01, il quale riguarda norme relative alla non applicazione di vincoli di spese finanziate in misura preponderante da regioni a statuto speciale e province autonome, in relazione a enti, organismi strumentale e università non statali; l'articolo aggiuntivo Goisis 1.02, che prevede agevolazioni fiscali riguardanti l'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica; l'articolo aggiuntivo Goisis 1.03, che reca norme in materia di riconoscimento dei servizi prestati ai fini della carriera di docenti universitari; l'emendamento Mazzarella 1-bis.5, il quale riguarda l'aumento delle risorse del fondo ordinario per le università; l'emendamento Zazzera 2.1, il quale contiene norme relative alla tutela dei beni mobili ed immobili dell'università; l'emendamento Drago 2.2, in materia di ripristino di organi di valutazione del sistema universitario; gli articoli aggiuntivi Granata 3.01, Drago 3-*quinquies*.08 e Picierno 3-*quinquies*.014 in materia di esonero dalle tasse universitarie di determinati soggetti; l'articolo aggiuntivo Zazzera 3-*quinquies*.01 il quale prevede norme in materia di corsi speciali abilitanti all'insegnamento; l'articolo aggiuntivo Messina 3-*quinquies*.02, che reca norme relative al piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009; l'articolo aggiuntivo Zazzera 3-*quinquies*.03, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università; l'articolo aggiuntivo Borghesi 3-*quinquies*.04, in materia di attribuzione di borse di studio per le scuole di specializzazione medica; l'articolo aggiuntivo Borghesi 3-*quinquies*.05, il quale incide su normativa riguardante le funzioni direttive nella scuola di specialità in aziende ospedaliere miste; l'articolo aggiuntivo Zazzera 3-*quinquies*.06, il quale contiene norme che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni; l'articolo aggiuntivo Drago 3-*quinquies*.07, il quale contiene un piano di riduzione delle Università statali; l'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 3-*quinquies*.09, il quale prevede norme in materia di collaborazione tra le università e le cooperative sociali per l'assunzione di persone con handicap; infine, gli articoli

aggiuntivi Ceccuzzi 3-*quinquies*.010, 3-*quinquies*.011, 3-*quinquies*.012 e 3-*quinquies*.013, i quali contengono norme riguardanti un piano di risanamento per le università in dissesto finanziario.

GOISIS Paola (LNP) chiede chiarimenti in merito ai motivi che hanno determinato l'inammissibilità dei propri articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03, in quanto gli stessi affrontano questioni fondamentali che riguardano in ogni caso la didattica e i docenti. Rileva, in particolare, che nel caso in cui non venisse rivista la dichiarazione di inammissibilità riguardo tali emendamenti, si porrebbe un problema politico non eludibile.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che gli articoli aggiuntivi 1.02 e 1.03 non sono strettamente inerenti alle materie trattate dal decreto-legge, in quanto gli stessi riguardano rispettivamente agevolazioni fiscali sull'acquisto di beni e servizi ai fini della didattica e norme in materia di riconoscimento dei servizi prestati ai fini della carriera di docenti universitari.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti in merito all'inammissibilità degli articoli aggiuntivi 3-*quinquies*.04 e 3-*quinquies*.05, da lui presentati che riguardano il diritto allo studio. Rileva che il decreto riguarda infatti, come si evince dal titolo, anche il diritto allo studio, per cui sarebbe opportuno conoscere anche l'intendimento della presidenza circa la possibilità di un eventuale reconsiderazione della decisione.

Valentina APREA, *presidente*, ribadendo la dichiarazione di inammissibilità già comunicata, in riferimento agli articoli aggiuntivi segnalati dal collega Borghesi conferma che essi sono estranei, in quanto il diritto allo studio è trattato dal provvedimento per aspetti molto specifici e particolari, che non coincidono con quelli affrontati dagli articoli aggiuntivi in questione. Ricorda, in ogni caso, che, ove lo ritenesse opportuno, potrà presentare le proposte emendative nel corso dell'esame in Assemblea, sottoponendo la valutazione di ammissibilità alla Presidenza della Camera. Manuela GHIZZONI (PD) chiede anch'essa chiarimenti in merito all'inammissibilità del proprio emendamento 1.48, rilevando che l'articolo 3 del decreto contiene norme sul Fondo di finanziamento ordinario delle Università e l'emendamento in questione riguarda proprio tale Fondo. Dal punto di vista politico, riterrebbe inoltre possibile superare le inammissibilità dichiarate attraverso un accordo unanime di tutti i gruppi parlamentari.

Valentina APREA, *presidente*, con riferimento all'emendamento Ghizzoni 1.48, sottolinea che esso prevede l'esclusione generale per il Fondo di funzionamento ordinario dei tagli previsti dal decreto legge n. 93 del 2008, come convertito con modificazioni dalla legge 126 del 2008, mentre il decreto in esame riguarda solo alcune modalità di copertura degli interventi in esso previsti attraverso un relativo rifinanziamento specifico e limitato del Fondo stesso.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che esiste un problema politico che emerge dall'avvio della discussione, come rilevato dalla collega Goisis, che necessita di un confronto tra le forze di maggioranza. Rileva infatti che esistono delle disparità di trattamento tra Camera e Senato per quel che riguarda le valutazioni di inammissibilità e che sarebbe quindi opportuno prevedere strumenti regolamentari volti a sopperire a tali differenze. Evidenzia, inoltre, che il testo del decreto-legge non è chiaro e che proprio per tale motivo occorrerebbe approvare opportune modifiche, senza preoccuparsi del fatto che il provvedimento deve poi essere rinviato al Senato.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) prende atto delle valutazioni di ammissibilità del Presidente di cui prende atto e che considera coerenti con quanto stabilito dal regolamento e dall'interpretazione costante del Presidente della Camera. Si riserva quindi di presentare un ordine del giorno che recepisca il contenuto del suo articolo aggiuntivo 3.01, nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Riconosce peraltro che le modifiche da approvare, pur se necessarie, non possono essere fatte, visti i tempi ristretti di esame del provvedimento sul quale non è possibile svolgere una terza lettura al Senato. Evidenzia peraltro che alcuni aspetti problematici del provvedimento potranno essere rivisitati nel corso dei prossimi mesi nell'ambito di appositi provvedimenti di riforma più generali che verranno esaminati dalla Commissione.

Giuseppe DRAGO (UdC) rileva che gli interventi di alcuni rappresentanti della maggioranza in Commissione hanno evidenziato come si prospetta la possibilità che sul decreto in esame si farà a meno del contributo dei vari gruppi, in quanto non vi è possibilità di modifica. Riterrebbe invece

necessario prevedere qualche aggiustamento al decreto, al fine di migliorarne il contenuto dal punto di vista formale e sostanziale. Prende atto, in particolare, della dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 2.2, pur rilevando che esistono profili che non sono certo estranei al titolo del decreto legge che affronta comunque il tema della valutazione della qualità dei docenti, collegato a quello trattato dal suo emendamento. Ritiene inoltre che il Governo non stia dando adeguato spazio al tema della ricerca e della università. Auspica, quindi, che l'Esecutivo voglia rivedere le sue posizioni, migliorando il testo del decreto-legge in esame.

Dario GINEFRA (PD) rileva che l'esigenza rappresentata da alcuni colleghi, anche della maggioranza, di approvare alcuni emendamenti presentati evidenzia che occorrerebbe rivedere le decisioni assunte sull'orientamento di non modificare il testo del decreto. Contesta per questo il fatto che il Governo abbia considerato il provvedimento non modificabile, evidenziando al contempo che andrebbero rese omogenee le decisioni relative all'ammissibilità di proposte emendative tra la Camera e il Senato. Rileva infatti che non è giustificabile che il Senato possa introdurre modifiche in modo più ampio rispetto alla Camera e che non può costituire una giustificazione per non modificare il testo il fatto che il Senato non è in grado di esaminare in terza lettura il provvedimento in esame, visto che risulta che concluderà i suoi lavori il 18 dicembre prossimo.

Manuela GHIZZONI (PD) prende atto del fatto che il Governo sembra intenzionato a non modificare il testo del provvedimento in esame. Preannuncia quindi che ove questo dovesse accadere, il gruppo del Partito Democratico valuterà la possibilità di non partecipare al seguito dell'esame del provvedimento in Commissione.

Paola GOISIS (LNP) rileva che il gruppo della Lega Nord ha appoggiato sempre con grande lealtà il Governo e si aspetta quindi che con altrettanta lealtà e correttezza gli si consenta di apportare le modifiche necessarie al fine di rendere il provvedimento maggiormente comprensibile. Ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta al fine di procedere agli opportuni chiarimenti all'interno della maggioranza sulle questioni emerse.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ricorda che sul tema dell'editoria si è già verificato un conflitto di una certa portata tra le posizioni della maggioranza e quella del Governo e che analogo conflitto sembra adesso verificarsi con riferimento al provvedimento in esame. Rileva che il problema non è tanto la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, quanto i contenuti del provvedimento, che sono fondamentali e che devono quindi essere discussi adeguatamente in Parlamento. Sottolinea, inoltre, che, a suo avviso, le norme sull'inammissibilità degli emendamenti sono comunque suscettibili di una valutazione elastica, a seconda delle circostanze e che quindi se c'è la volontà politica di introdurre modifiche al decreto è possibile intervenire in tal senso. Evidenzia, inoltre, che in alcuni profili del decreto-legge appaiono non pienamente comprensibili e che quindi occorrerebbe apportare delle modifiche quanto meno di natura formale. Ricorda, per esempio, che gli emendamenti in materia di esenzioni fiscali sono emendamenti di buon senso e che quindi dovrebbero essere valutati conseguentemente anche dal punto di vista formale.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che le valutazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate hanno una valenza oggettiva e non sono legate ad una scelta discrezionale del presidente della Commissione. Ciascun ramo del Parlamento, sulla base delle indicazioni della rispettiva presidenza, è poi autonomo nelle relative determinazioni al riguardo. Non spetta quindi alla presidenza della Commissione entrare nel merito delle scelte di ammissibilità adottate presso l'altro ramo del Parlamento. Tiene a precisare, quindi che le dichiarazioni di inammissibilità adottate riflettono i più volte richiamati principi regolamentari e di interpretazione che di essi ha costantemente dato il Presidente della Camera. Solo per completezza, fa rilevare che al di là del merito delle proposte recanti agevolazioni o esenzioni fiscali, sulle quali si può anche essere d'accordo nel merito, le stesse appaiono tanto non riconducibili al testo in esame, quanto lo stesso non è stato assegnato alla VI Commissione finanze, chiamata a conoscere di tali profili. Ricorda peraltro che l'avvio dell'esame del provvedimento è previsto in Assemblea a partire da lunedì prossimo, dovendosi quindi tenere conto dell'esigenza di giungere entro quella scadenza a licenziare

il testo in Commissione, se necessario, anche senza esaminarne gli emendamenti se ciò dovesse rendersi necessario.

Paola GOISIS (LNP) ribadisce fermamente l'esigenza di sospendere la seduta.

Valentina APREA, *presidente*, prende atto della richiesta ribadita dalla collega Goisis. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.10, riprende alle 14.40.

Paola GOISIS (LNP), alla luce dei chiarimenti cui si è pervenuti tra i gruppi della maggioranza e il Governo nel corso della sospensione dei lavori della Commissione, preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti presentati dal proprio gruppo, riservandosene la presentazione nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl) prende atto della disponibilità della collega Goisis che va nella direzione auspicata di un confronto più ampio in Assemblea fra tutte le forze politiche.

Stefano CALDORO (Pdl), *relatore*, pur condividendo le preoccupazioni di molti colleghi in ordine all'esigenza di migliorare il testo in esame, rileva che alcuni degli emendamenti presentati, anche se introducono questioni rilevanti, presentano per lo più profili di carattere formale, mentre altri riguardano questioni singole, specifiche, di dettaglio e non certo tali da modificare l'impianto complessivo del decreto. Altre proposte emendative riguardano invece profili economico-finanziari che non rientrano in una valutazione politica della maggioranza o del Governo, ma che hanno valenza oggettiva. Riconosce, quindi, la legittimità delle considerazioni espresse da alcuni colleghi, ribadendo peraltro l'importanza di approvare in tempi stretti il provvedimento.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA ricorda che il provvedimento non rappresenta una riforma complessiva del settore dell'università, ma riguarda alcuni specifici punti, anche se qualificanti, come i concorsi universitari, il diritto allo studio e l'edilizia scolastica. Rappresenta inoltre la difficoltà di approvare ulteriori modifiche al testo licenziato dal Senato, in quanto non sussistono i tempi tecnici per una terza lettura presso quel ramo del Parlamento. Invita quindi i presentatori a valutare la possibilità di ritirare le proposte emendative presentate.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che relatore e Governo tendono a sminuire l'importanza del provvedimento, in controtendenza quindi rispetto a quanto annunciato sugli organi di stampa. Ribadisce quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, l'intendimento di non partecipare al prosieguo dell'esame del provvedimento, se non verrà presa in considerazione la richiesta dell'opposizione di un maggior confronto sugli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati. Precisa per esempio che la norme sui ricercatori già erano state fatte dal Governo precedente e che gli emendamenti sul diritto allo studio sono così importanti che non si può affermare l'impossibilità di apportare modifiche per ragioni di economia procedurale.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che al Senato sono state già apportate molte importanti modifiche inserite nel testo del provvedimento in accordo tra maggioranza e opposizione presso quel ramo del Parlamento. Aggiunge che i tempi a disposizione sono ristretti e che quindi non si può fare molto di più, visto che le modifiche *bipartisan* apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, confermano l'esistenza di una convergenza delle varie parti politiche sul provvedimento in esame.

Giovanni Battista BACHELET (PD) sottolinea che alcune parti del provvedimento sono importanti, perché riguardano gli enti di ricerca e recepiscono, peraltro, emendamenti dell'opposizione. Aggiunge che al Senato l'opposizione aveva votato complessivamente contro il provvedimento, pur avendo votato a favore di alcuni emendamenti. Ritene inoltre che sarebbe opportuno approvare alcuni altri emendamenti, anche perché vi è il tempo per approvarli anche al Senato.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottolinea che la Costituzione prevede che le due Camere abbiano orientamenti istituzionali diversi e che quindi una Camera possa approvare modifiche non ritenute opportune dall'altra. Ritene pertanto normale che vi possa essere la volontà di modificare il testo approvato dal Senato.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ritiene che non occorre discutere del diverso atteggiamento della Camera e del Senato relativamente al provvedimento in oggetto. Sottolinea che vi sono aspetti poco chiari che occorre migliorare, anche se in assenza di un accordo in tal senso per «vincoli esterni di velocizzazione del procedimento», non si può ovviamente procedere. Rileva che è emersa comunque la volontà della maggioranza di valutare tali orientamenti, anche se appare necessario che questo orientamento fosse espresso concretamente già a partire da questa occasione e non per il futuro.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che sarebbe opportuno che l'opposizione ritirasse gli emendamenti al fine di ripresentarli in Assemblea, nell'ambito della quale sarebbe possibile procedere ad una valutazione più compiuta dei profili emersi. Sottolinea l'importanza di tenere aperto un confronto con la minoranza, per cui non appare funzionale ad una collaborazione fra i due schieramenti politici rimanere in seduta a votare emendamenti che poi si saranno respinti, piuttosto di lavorare ad un confronto costruttivo per il prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) sottolinea che le proposte appena formulate dal collega Barbieri, che meritano senz'altro considerazione, dovrebbero essere peraltro confermate dalla disponibilità del relatore o del Governo, anche in considerazione del fatto che andrebbe chiarito dall'Esecutivo se porrà la questione di fiducia sul provvedimento in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL) sottolinea che il dibattito svolto ha fatto emergere questioni importanti e non è stato quindi inutile. Rileva che al Senato vi è stata una condivisione del testo da parte delle diverse componenti politiche. Sottolinea che, peraltro, vi sono delle questioni da risolvere che, con il ritiro degli emendamenti da parte della minoranza, si potrebbero considerare insieme nel corso dell'esame in Assemblea, anche giungendo all'approvazione di eventuali modifiche condivise del testo. Evidenzia, quindi, che una disponibilità dei gruppi di opposizione in tal senso, su profili del tutto formali, favorirebbe senz'altro un confronto costruttivo su aspetti sostanziali. Appare inutile infatti procedere ad una prova di forza che porti alla reiezione di tutti gli emendamenti presentati, senza alcuna apertura alla possibilità di considerare proposte condivise da tutti gli schieramenti.

Paola GOISIS (LNP) si associa alla proposta dell'onorevole Granata, rilevando che il tema dell'università è uno dei punti più importanti dell'agenda politica del Governo e per questo motivo occorre discutere eventuali modifiche nelle sedi opportune.

Manuela GHIZZONI (PD), alla luce delle proposte espresse dai colleghi Barbieri, Granata e Goisis, chiede una sospensione dei lavori della Commissione al fine di poterle valutare compiutamente.

Valentina APREA, *presidente*, accedendo alla richiesta della collega Ghizzoni, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.30.

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo in esame, si intende vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 1-bis e degli emendamenti ad esso riferiti.

S
Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, si intende vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, si intende vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo in esame, si intende vi abbiano rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 3-bis e dell'unico emendamento Cirielli 3-bis.1 ad esso riferito.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento 3-bis.1.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3-bis.1, si intende vi abbia rinunciato.

Si passa all'esame dell'articolo 3-ter e degli emendamenti ad esso riferiti.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo in esame, si intende vi abbiano rinunciato. Avverte quindi che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 3-quater. Ricorda poi che gli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 3-quinquies sono stati dichiarati tutti inammissibili, mentre non sono state presentate proposte emendative ai restanti articoli del decreto-legge in esame.

Comunica quindi che sono pervenuti i pareri delle Commissioni parlamentari sul testo del decreto-legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente. La I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione; la II Commissione ha espresso parere favorevole con condizione; le Commissioni X, XI e XIII hanno espresso parere favorevole e la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con osservazioni. In attesa che giungano i pareri delle altre Commissioni e del Comitato per la legislazione sul testo del decreto-legge non modificato dalla Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.